



2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 8. Nel caso di declaratoria di adottabilità di un minore già in affidamento etero-familiare, codesto T.M. era solito prendere in considerazione la domanda di disponibilità all'adozione degli affidatari anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 173/2015? (percentuali su 29 TM)



Nell'ipotesi in cui l'affidamento etero-familiare sia revocato a seguito dell'adozione del minore da parte di un'altra famiglia, 20 tribunali confermano che anche nella prassi precedente l'entrata in vigore della legge n. 173/2015 venivano mantenute e tutelate le relazioni socio-affettive tra il minore e la famiglia ex affidataria.

Figura 9. Nelle ipotesi in cui l'affidamento etero-familiare sia venuto meno a seguito dell'adozione del minore da parte di un'altra famiglia, è stato tutelato il mantenimento delle positive relazioni socio-affettive con la famiglia ex affidataria? (percentuali su 29 TM)



Otto tribunali indicano le seguenti circostanze che possono rendere inopportuno il mantenimento di rapporti tra la famiglia affidataria e il minore adottato da un'altra famiglia:

- contrarietà al benessere del minore;
- richiesta del minore capace di discernimento;

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

- richiesta della famiglia ex affidataria;
- richiesta della famiglia adottante, specie se in mantenimento dei rapporti potrebbe consentire ai genitori biologici di rintracciare il bambino.

Famiglie affidatarie che presentano domanda di adozione

Il quesito mira a verificare il numero di casi in cui le famiglie affidatarie si sono effettivamente candidate per l'adozione dei minori loro affidati. La tavola che segue illustra il fenomeno nel biennio in considerazione.

Tavola 3. Numero di tribunali secondo le domande di adozione presentate dagli affidatari e accolte (Biennio 2014-2015)

Domande di adozione	Anno 2014	Anno 2015
da 1 a 5 casi	7	12
da 6 a 10 casi	3	3
da 11 a 20 casi	1	2
nessuna	14	10

2.3 Difficoltà nell'affidamento preadottivo

Questo paragrafo intende approfondire le ragioni che turbano la delicata fase dell'affidamento preadottivo; quali interventi di sostegno sono offerti al minore e alle coppie; in quanti casi e perché l'affidamento preadottivo è prorogato o interrotto.

Variabili che determinano difficoltà nell'affidamento

Su 29 tribunali, 19 dichiarano di aver dovuto convocare i genitori affidatari e il minore durante la fase di affidamento preadottivo, come previsto dall'art. 22, comma 8, della legge n. 184/1983, per i seguenti motivi:

- difficoltà dei genitori affidatari a integrare il minore in famiglia (16 tribunali);
- specifica richiesta del minore, capace di discernimento (7 tribunali);
- modifica dell'ambiente familiare degli affidatari (2 tribunali);
- gravi problemi di salute che richiedono interventi straordinari (2 tribunali);
- insufficiente sostegno dei servizi sociali (1 tribunale).

Nel periodo considerato, nessun tribunale ha dovuto convocare i genitori affidatari e il minore durante la fase di affidamento preadottivo a causa di una modifica delle condizioni personali, economiche o dell'ambiente familiare degli affidatari.

Interventi di sostegno/aiuto

In merito a questo punto, 16 tribunali segnalano che, dopo la convocazione dei genitori affidatari e del minore ai sensi dell'art. 22, comma 8, della legge n. 184/1983, è stato necessario attivare interventi di particolare sostegno alla famiglia e di richiedere l'ausilio dei servizi di seguito indicati:

- servizi sociali territoriali e consultorio familiare (14 tribunali);

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

- supporto psicologico (10 tribunali) e servizio di neuropsichiatria infantile (1 tribunale);
- mediazione culturale e istituzioni scolastiche (2 tribunali).

Il tribunale di Milano segnala che durante la fase di affidamento preadottivo viene mantenuto uno stretto monitoraggio con i servizio sociali territoriali, coinvolgendo anche le associazioni che seguono le famiglie adottive.

Nel periodo considerato, a nessun tribunale consta della messa in atto di interventi e previdenze a carattere economico o misure relative alla formazione e all'inserimento sociale nei confronti dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato, ex art. 6, comma 8, della legge n. 184/1983.

Proroghe/interruzioni dell'affidamento preadottivo

Nel biennio 2014-2015 i tribunali hanno disposto proroghe o interruzioni dell'affidamento preadottivo in un numero di casi molto contenuto: da 1 a 5 casi all'anno per 8/10 tribunali, mai per 15/19 tribunali. Solo il Tribunale di Roma ha segnalato un maggior numero di proroghe (da 6 a 10 sia nel 2014, sia nel 2015).

Minori	Tavola 4. Numero di tribunali nei quali è stata disposta una proroga dell'affidamento preadottivo (Biennio 2014-2015)		Tavola 5. Numero di tribunali nei quali è stato necessario interrompere l'affidamento (Biennio 2014-2015)	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2015
da 1 a 5 casi	8	10	8	9
da 6 a 10 casi	1	1	-	-
da 11 a 20 casi	-	-	-	-
nessuno	15	16	19	19

I tribunali che hanno segnalato proroghe o interruzioni di affidamenti preadottivi hanno riferito tali decisioni alle seguenti specifiche ragioni:

- difficoltà dei genitori affidatari a integrare il minore in famiglia (9 tribunali);
- su richiesta del minore, capace di discernimento (3 tribunali);
- modifica delle condizioni di salute dei coniugi affidatari (2 tribunali)
- particolare difficoltà determinata dall'età adolescenziale del minore (1 tribunale).

2.4. Sentenze di adozione ex art. 25 legge n. 184/1983


Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 184/1983, alla fine dell'anno di affidamento preadottivo il tribunale pronuncia la sentenza di adozione, dopo aver accertato con una specifica istruttoria che detta adozione sia conforme all'interesse del minore e che tutti i soggetti legittimati vi consentano.

Valutazione del periodo preadottivo

Nel determinare la durata dell'anno di affidamento preadottivo, allo scadere del quale è pronunciata la sentenza di adozione, 26 tribunali dichiarano di tener conto anche dell'eventuale periodo di affidamento a rischio giuridico. Non seguono tale prassi i tribunali di Ancona, Messina e Torino.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 10. Nel calcolare il decorso di un anno di affidamento, allo scadere del quale pronunciare la sentenza di adozione, codesto TM tiene conto anche dell'eventuale periodo di affidamento a rischio giuridico? (percentuali su 29 TM)



2.5 Sostegno ai genitori adottivi


È un dato acclarato che un appropriato sostegno alle famiglie contribuisce al successo dell'adozione. Con i quesiti che seguono si vogliono comprendere se e quali misure sono messe in campo nei vari distretti per una buona riuscita dell'adozione.

Programmi di sostegno/aiuto post-adozione

I tribunali segnalano che nei rispettivi distretti sono attivi programmi di sostegno post-adozione, sia per i casi di adozione nazionale (15 tribunali), sia per i casi di adozione internazionale (19 tribunali), con la collaborazione dei servizi sociali e socio-sanitari e dei consultori familiari. Nell'adozione internazionale sono coinvolti anche gli enti autorizzati all'intermediazione nelle procedure adottive all'estero, anche perché tenuti a trasmettere alle autorità degli Stati d'origine periodiche relazioni d'aggiornamento sull'andamento delle adozioni. Alcuni tribunali (Bari, Bologna, Reggio Calabria) hanno stipulato protocolli operativi di collaborazione con i servizi socio-sanitari. Bolzano segnala esserne in corso la negoziazione.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI


Figura 11. Nel distretto di competenza esistono programmi volti al sostegno delle coppie dopo l'adozione nazionale ed internazionale? (percentuali su 29 TM)



Secondo 12 tribunali, le famiglie adottive ricevono misure di sostegno nel caso di adozione di minori di età superiore a 12 anni o con handicap accertato, ex art. 6, comma 8, legge n. 184/1983.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 12. Nel distretto di competenza, è stata data applicazione all'art. 6, comma 8, della legge n. 184/1983 a proposito delle misure di carattere economico delle adozioni di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104? (percentuali su 29 TM)



Alla domanda di chiarire il tipo di misure di sostegno, viene risposto trattarsi di:

- misure di carattere economico e/o di inserimento lavorativo (7 tribunali);
- misure di sostegno all'organizzazione familiare (4 tribunali);
- partecipazione a gruppi di auto-mutuo-aiuto (2 tribunali).

Viene segnalato, inoltre, che per le misure a carattere economico si tratta prevalentemente di quelle previste ex legge n. 104/1992 nelle situazioni di handicap accertato e che, per usufruire dei benefici previsti dalla predetta normativa, le famiglie vengono indirizzate alle associazioni del privato sociale che operano a sostegno dei disabili.

2.6 Adozioni interrotte

Con i quesiti che seguono si è voluto comprendere quali siano le ragioni degli allontanamenti dei minori dopo il perfezionamento dell'adozione, nazionale e internazionale; se in simili casi vengono mantenute le relazioni affettive tra il minore e la famiglia; se, per i minori allontanati, sono avviati nuovi percorsi adottivi; quali misure possono essere considerate per evitare gli allontanamenti.

Allontanamenti post-adozione

I tribunali segnalano che le decisioni di allontanamento del minore dalla famiglia dopo il perfezionamento **dell'adozione nazionale** sono un fenomeno molto circoscritto. Per il biennio 2014-2015, rispettivamente 11 e 9 tribunali segnalano da 1 a 5 casi l'anno. Solo il Tribunale di Roma segnala un numero più elevato di casi (da 11 a 20 l'anno). Ben 17/19 tribunali segnalano di non aver deciso alcun allontanamento di tal genere nel biennio in questione.

Più alto è il numero di tribunali che segnalano allontanamenti successivi al perfezionamento dell'**adozione internazionale**: qui sono 16/14 tribunali a segnalare allontanamenti nella fascia tra 1 e 5 casi l'anno. I Tribunali di Catanzaro e Roma segnalano un numero di casi che va da 11 a 20. I Tribunali di Genova e Bologna segnalano un numero di casi che va da 6 a 10 (anni 2014-2015); un analogo numero di casi viene segnalato dai Tribunali di Milano e Napoli solo per l'anno 2015.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

L'allontanamento del minore dalla famiglia dopo il perfezionamento dell'adozione si verifica più spesso nell'adozione internazionale rispetto all'adozione nazionale. Tra le ragioni che determinano l'allontanamento è prevalente la difficoltà della coppia adottiva a comprendere e gestire i ragazzi in età adolescenziale. Di conseguenza, talvolta sono proprio i ragazzi, capaci di discernimento, a chiedere l'allontanamento.

Tavola 6. Numero di tribunali secondo i minori allontanati dalla famiglia dopo il perfezionamento dell'adozione (Biennio 2014-2015)

Minori	Adozione nazionale		Adozione internazionale	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2015
da 1 a 5 casi	11	9	16	14
da 6 a 10 casi	-	-	2	4
da 11 a 20 casi	1	1	2	2
mai	17	19	9	9

Continuità delle relazioni affettive dopo l'interruzione dell'adozione

Si vuole conoscere in quale misura all'allontanamento del minore adottato dalla famiglia adottiva, corrisponde anche l'interruzione dei rapporti. Dalle risposte ai quesiti emerge che, dopo l'allontanamento del minore dalla famiglia adottiva, i contatti tra minore e la famiglia sono mantenuti abbastanza spesso (così si esprimono 10 tribunali per i casi di adozione internazionale e 5 tribunali nei casi di adozione nazionale).

Riapertura delle procedure per l'adozione dopo una precedente interruzione

La tavola che segue illustra la frequenza con la quale i tribunali hanno aperto nel biennio nuove procedure di adottabilità a favore di minori reduci da adozioni interrotte. Rapportando i dati raccolti con quelli illustrati nella tavola precedente, si osserva che in un numero significativo di casi all'interruzione dell'adozione non segue una nuova procedura di adottabilità.

Tavola 7. Numero di tribunali secondo i minori reduci da adozioni interrotte per i quali sono state aperte nuove procedure di adottabilità (Biennio 2014-2015)

Minori	Adozione nazionale		Adozione internazionale	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2015
da 1 a 5 casi	6	6	10	10
da 6 a 10 casi	-	-	1	1
da 11 a 20 casi	-	-	-	-
nessuno	7	6	11	10

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Proposte per ridurre il rischio di interruzione dell'adozione

Secondo 21 tribunali, l'introduzione di modifiche normative potrebbero ridurre il rischio di interruzione dell'adozione. Vengono segnalate alcune specifiche azioni di sostegno:

- misure di supporto all'organizzazione familiare (14 tribunali);
- promozione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto (14 tribunali);
- interventi di formazione (12 tribunali);
- misure a carattere economico e/o di inserimento lavorativo (3 tribunali).

Ulteriori misure di sostegno proposte sono:

- l'implementazione dell'organico degli uffici giudiziari e dei servizi sociali territoriali (Bologna, Catanzaro);
- l'abbassamento della differenza di età adottanti/adottato a 40 anni (Genova);
- terapie post-traumatiche per minori (Bolzano);
- un costante sostegno post-adoztivo, soprattutto per i minori adottati nell'età adolescenziale (Bolzano);
- maggior rigore nel dichiarare l'idoneità all'adozione internazionale (Trento);
- perfezionamento dei metodi di abbinamento nell'adozione nazionale (Trento);
- sensibilizzazione delle famiglie rispetto a una maggiore consapevolezza della responsabilità genitoriale (Perugia);
- attivazione di ricerche longitudinali, già attive all'estero (Milano).

2.7 Adozioni in casi particolari

Questo paragrafo approfondisce l'aspetto delle domande di adozione presentate ex art. 44 della legge n. 184/1983 dal convivente del genitore biologico del minore.

Domande di adozione presentate dal convivente del genitore biologico del minore

Si è chiesto di segnalare se viene accolta la domanda di adozione ex art. 44 della legge n.184/1983 presentata da parte del convivente del genitore biologico del minore. Prima di riferire le risposte ottenute, si sottolinea che la rilevazione riguarda le prassi giudiziarie nel biennio 2014-2015: il 2016 ha visto – come si sa – pronunce innovative, la cui portata sarà misurata nelle prossime edizioni della Relazione al Parlamento.

Dunque, nel biennio 2014-2015 solo sette tribunali (Bari, Bolzano, Firenze, Reggio Calabria, Sassari, Taranto e Trento) hanno segnalato di aver accolto domande di adozione ex art. 44 presentate dal convivente del genitore biologico del minore nell'ambito delle unioni etero-sessuali. Dei sette tribunali, cinque hanno riferito di avere accolto le domande di adozione da parte del convivente del genitore biologico applicando l'art. 44, comma 1 lettera d). Per gli altri due tribunali l'adozione è stata pronunciata ex art. 44, comma 1 lettera b).

Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 44 della legge n. 184/1983 (c.d. adozioni in casi particolari) è possibile l'adozione da parte delle persone singole, nelle ipotesi specificate dalla norma citata, che in particolare valorizza i rapporti affettivi pregressi esistenti tra il minore e l'aspirante all'adozione. Il numero di domande di adozione presentate da persone singole risulta tuttavia esiguo: in termini percentuali va dall'1% al 20% dei casi in entrambe le annualità. Solo il Tribunale di Milano segnala una percentuale di adottanti single più elevata, dal 41% al 60% nell'anno 2015.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Quanto alle situazioni di unioni omosessuali, solo i Tribunali di Roma e di Sassari hanno segnalato pronunce di adozione a favore del convivente dello stesso sesso del genitore biologico, applicando la lettera d) dell'art. 44, comma 1.


2.8 Adozioni internazionali

I seguenti quesiti mirano ad avere uno sguardo d'insieme sui contenuti dei decreti d'idoneità all'adozione internazionale, e più precisamente se i tribunali inseriscano nei decreti di idoneità specifiche indicazioni, sulla base delle richieste degli adottanti e conseguenti valutazioni dei servizi territoriali, e se, successivamente, i tribunali siano più o meno flessibili nel modificare tali indicazioni. Si vogliono approfondire, altresì, le ragioni che determinano la revoca dei decreti di idoneità all'adozione internazionale per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità.

Contenuti dei decreti di idoneità

Nella prassi di 24 tribunali, i decreti di idoneità contengono specifiche indicazioni: la fascia d'età del minore adottando, l'età massima del minore adottando in relazione a quella dei minori già presenti in famiglia (c.d. rispetto della primogenitura), le caratteristiche di salute del minore adottando, il numero di minori che la coppia intende ed è ritenuta in grado di accogliere.

Figura 13. Nei decreti di idoneità all'adozione internazionale, codesto TM indica le caratteristiche del minore che la famiglia è in grado di adottare (per esempio l'età, le caratteristiche di salute, il numero di minori, altro)? (percentuali su 29 TM)



Nel caso in cui la coppia chieda la rimozione dal decreto di idoneità di una o più indicazioni (per successiva maturazione di una diversa disponibilità, ma anche per facilitare l'iter adottivo all'estero), 11 tribunali chiedono un approfondimento da parte dei servizi sociali territoriali. In 5 tribunali il supplemento istruttorio è condotto dai giudici onorari. I Tribunali di Bari e di Brescia respingono simili domande, mantenendo i criteri fissati nel decreto. Infine, il Tribunale di Napoli segnala di accogliere tali richieste senza effettuare ulteriori accertamenti.

Motivi che determinano la revoca del decreto di adozione

L'art. 30, comma 4, legge 184/1983 prevede che il tribunale proceda alla revoca del decreto dichiarativo di idoneità all'adozione internazionale per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità. La tavola che segue illustra la ricorrenza di tale fenomeno.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Tavola 8. Numero di tribunali secondo le revoche del decreto dichiarativo di idoneità all'adozione internazionale (Biennio 2014-2015)

Revoche	Anno 2014	Anno 2015
da 1 a 5 casi	10	9
da 6 a 10 casi	-	-
da 11 a 20 casi	-	-
oltre 20	1	1
nessuno	17	18

Le circostanze che nel biennio hanno determinato la revoca del decreto dichiarativo dell'idoneità all'adozione internazionale, in quanto ritenute apportatrici di modifiche radicali dell'assetto familiare, sono state le seguenti:

- separazione della coppia (17 tribunali);
- nascita di un figlio biologico (9 tribunali);
- sopravvenuta adozione nazionale (8 tribunali);
- rifiuto/fallimento di una proposta di abbinamento nazionale (4 tribunali);
- per sopravvenuti gravi motivi di salute (2 tribunali);
- morte di uno dei coniugi (1 tribunale).

2.9 Ascolto

La riforma del diritto di famiglia di cui al Dlgs n. 154/2013 ha introdotto nel codice civile una norma generale – l'art. 336-bis – che dichiara il diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano e disciplina le modalità con le quali l'ascolto deve avvenire.


I quesiti proposti ai tribunali mirano a verificare l'incidenza della nuova norma nelle procedure di cui alla legge n. 184/1983.

Tecniche di ascolto e diritto di informazione al minore

In merito a questo punto, 13 tribunali segnalano di aver effettivamente modificato, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, le proprie prassi relative all'ascolto del minore, procedendo a preparare e informare il minore. Due tribunali segnalano di utilizzare anche l'audio-video registrazione; 4 tribunali si avvalersi dell'ausilio di giudici onorari con formazione psicologica. 15 tribunali hanno segnalato che la novella non ha determinato modifiche alle prassi già in atto.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 14. Con l'entrata in vigore dell'art. 336-bis del codice civile in tema di ascolto del minore, codesto Tribunale ha modificato le sue prassi relative all'ascolto del minore previsto dalle disposizioni della legge n. 184/1983. (percentuali su 29 TM)



2.10 Informazioni sui genitori biologici

Questo paragrafo affronta un argomento rispetto al quale la legge n. 149/2001 ha profondamente modificato la legge n. 184/1983. Si tratta del diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni sulle proprie origini, sancito dall'art 28 della citata legge che disciplina anche la procedura per azionare tale diritto.

I quesiti trattati in questo paragrafo sono mirati a verificare la frequenza delle istanze ai sensi dell'art. 28 comma 4 (istanza da parte dei genitori adottivi) e ai sensi del comma 5 nelle sue due ipotesi (istanza da parte del soggetto adottato maggiorenne prima o dopo il compimento del 25° anno di età), le modalità con le quali i tribunali svolgono la procedura e come rendono note le informazioni.

È stato approfondito, inoltre, l'argomento relativo all'accesso alle informazioni sulle origini nell'ipotesi in cui la madre biologica abbia espresso la volontà di non essere nominata: rispetto a tale argomento la recente sentenza n. 1946 del 2017 delle Sezioni Unite della Cassazione costituisce un punto d'arrivo.

Soggetti ed età dei richiedenti l'accesso alle informazioni sui genitori biologici

Come sopra ricordato, la legge n. 149/2001 ha apportato modifiche particolarmente significative all'art. 28 della legge n. 184/1983, consentendo alla coppia adottiva e all'adottato di accedere, a determinate condizioni, alle informazioni sui genitori biologici.

La Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia fornisce informazioni circa il numero e l'esito delle procedure attivate annualmente presso ciascun tribunale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 184/1983, ma non viene rilevato in quella sede, la provenienza della richiesta. I quesiti posti hanno inteso verificare quali soggetti tra quelli legittimati - genitori adottivi, persone adottate aventi età superiore ai 25 anni e persone adottate aventi età tra i 18 e i 25 anni – effettivamente presentano domanda di accesso alle informazioni sui genitori biologici rispetto ai dati complessivi forniti dal Ministero.

La risposta fornita da tutti i tribunali evidenzia che le istanze di accesso per conoscere l'identità dei genitori biologici sono presentate prevalentemente dalle persone adottate una volta compiuti i 25 anni d'età. La tavola che segue illustra il numero complessivo di procedimenti pervenuti ai tribunali per i minorenni e conclusi nel periodo considerato.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Tavola 9. Procedimenti di autorizzazione al rilascio di atti di stato civile (art.28 della legge n. 184/1983)

Anno 2014		Anno 2015	
attivati	conclusi	attivati	conclusi
327	268	395	327

Dati statistici elaborati a cura della Sezione Statistica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Procedure per accertare che l'informazione sulle origini non comporti turbamento del richiedente

L'art. 28, comma 6, della legge n. 184/1983 prevede che l'istruttoria delle istanze di accesso alle informazioni sui genitori biologici sia volta ad accertare che l'accesso alle notizie richieste “*non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente*”.

Il quesito proposto ai tribunali mira a ricostruire le modalità di tale accertamento.

Dalle risposte emerge che i tribunali seguono le procedure di sotto indicate:

- approfondimento del fascicolo personale del minore adottato;
- convocazione del richiedente e/o dei genitori biologici;
- acquisizione della valutazione del giudice onorario e/o di uno psicologo.

Una volta definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. Se autorizzato, l'accesso alle informazioni sui genitori biologici avviene con modalità diverse nei vari tribunali:

- il richiedente visiona il fascicolo relativo alla procedura di adottabilità insieme a un giudice onorario (15 tribunali);
- il tribunale fornisce solo le generalità complete dei genitori biologici (8 tribunali);
- al richiedente è consentita la visione libera del fascicolo relativo alla procedura di adottabilità (5 tribunali);
- il richiedente e i genitori biologici vengono sentiti separatamente. Successivamente, la camera di consiglio, se nulla osta da parte dei genitori biologici, decide se consentire l'accesso alla documentazione richiesta o a parte di essa.

Accesso alle informazioni sulle origini nei casi in cui la madre biologica ha espresso la volontà di non essere nominata

Il quesito in esame approfondisce in quale percentuale le richieste di informazioni sui genitori biologici hanno riguardato casi in cui la madre biologica aveva espresso la volontà di non essere nominata.

La tavola che segue illustra le percentuali di richieste di accesso alle informazioni sui genitori biologici presentate da persone non riconosciute alla nascita. Nella maggior parte dei tribunali tali richieste sono espresse in una percentuale esigua. Spiccano al contrario cinque tribunali (Catanzaro, Firenze, Messina, Roma e Trento) secondo i quali la percentuale di domande presentate da persone poi risultate non riconosciute alla nascita oscilla dall'81 al 100%.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Tavola 10. Numero di tribunali che hanno ricevuto richieste di accesso alle informazioni sui genitori biologici presentate da persone non riconosciute alla nascita (Biennio 2014-2015)

Richieste	Anno 2014	Anno 2015
da 1 a 20 %	10	10
da 21 a 40%	4	4
da 41 a 60%	2	2
da 61 a 80%	4	4
da 81 a 100%	5	5
nessuna	4	4

Il comma 7, dell'art. 28 della legge n. 184/1983 (così come sostituito nel 2003 dall'art. 177, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali), disponeva che l'accesso alle informazioni sui genitori biologici non fosse consentito nei confronti della madre che avesse dichiarato, alla nascita del figlio, di non volere essere nominata. Di tale norma la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 278 del 2013.

Il quesito in esame mira a verificare come i tribunali abbiano dato concretamente seguito alla citata pronuncia di incostituzionalità. Il nodo cruciale è rappresentato dalla "riserva di legge" contenuta nella sentenza della Consulta, che afferma: "Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto".

Alla luce di ciò, al momento della rilevazione un buon numero di tribunali (13 tribunali) respingeva l'istanza di accesso alle origini quando la madre biologica si era avvalsa della facoltà di non essere nominata, in attesa dell'intervento del legislatore.

Altri tribunali ritenevano invece che, in assenza e in attesa dell'intervento del legislatore, il giudice fosse tenuto a rendere attuale e operativa la decisione della Corte Costituzionale, a pena di perpetuare il "vulnus" rappresentato dalla irreversibilità del segreto.

Come sopra anticipato, la sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 1946 del 25 gennaio 2017, pronunciando ai sensi dell'art. 363, primo comma, del codice di procedura civile, ha posto fine al conflitto interpretativo, sancendo il principio in forza del quale, su richiesta del figlio che abbia presentato un'istanza ai sensi dell'art. 28, il giudice può interpellare la madre biologica ai fini di un'eventuale revoca dell'originaria dichiarazione della volontà di non essere nominata, in ciò utilizzando modalità procedurali atte ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della sua dignità, fermo restando il diritto della donna a confermare la volontà di restare sconosciuta, ciò costituendo un limite insuperabile per l'adottato nella ricerca delle sue origini.

Alla luce di questa recente pronuncia, vanno sicuramente valorizzate le esperienze operative descritte dai tribunali che già prima della sentenza delle Sezioni Unite seguivano questo orientamento.

Ecco dunque che in alcune sedi (Bari, Caltanissetta, Milano, Salerno) viene acquisita la documentazione anagrafica e ospedaliera del minore per rilevare eventuali importanti dati sanitari. Successivamente, il giudice convoca il richiedente e, avvalendosi di una figura specialistica per il necessario sostegno psicologico, fornisce le informazioni così raccolte. Per gran parte degli interessati, ciò risulta sufficiente e soddisfacente, senza necessità di procedere nell'interpello della madre biologica.

Altri tribunali acquisiscono la predetta documentazione ospedaliera, rintracciano la madre biologica attraverso i servizi sociali territoriali, le comunicano attraverso un colloquio tenuto dal giudice onorario la richiesta del ricorrente e, verificata l'adeguatezza delle sue condizioni cognitive,

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

chiedono il suo assenso a fornire le generalità (Ancona, Catanzaro, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia). Se la madre biologica non dà il suo assenso, la richiesta viene respinta.

Il Tribunale di Roma fornisce le generalità della madre all'adottato nel caso in cui ne sia stato verificato il decesso.

Accesso alle informazioni sulle origini nell'adozione internazionale

I quesiti in esame sono ancora in tema di accesso alle origini, ma spostano l'attenzione dalle adozioni nazionali a quelle internazionali.


Il riferimento normativo è costituito dall'art. 37 della legge n. 184/1983, secondo il quale, successivamente all'adozione, la Commissione per le adozioni internazionali può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni rilevanti per lo stato di salute dell'adottato. Il tribunale per i minorenni e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine. Il citato articolo 37 conclude statuendo che, per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni, valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Si tratta in realtà di previsioni contraddittorie rispetto a quanto previsto all'art. 31, comma 3, lettere c) e d), sempre della legge n. 184/1983, a proposito dei compiti che indefettibilmente devono essere svolti dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia aspirante all'adozione intenzionale, e cioè: c) raccogliere dall'autorità straniera la proposta di abbinamento, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; d) trasferire tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi.


Dunque, né la coppia adottiva né il figlio adottivo (se i genitori sono stati attenti a conservare le informazioni fornite dall'ente autorizzato) hanno bisogno di rivolgersi al tribunale italiano per ricercare informazioni sulla famiglia d'origine, sulle esperienze di vita del minore e quelle di carattere sanitario.

Ciò premesso, si comprende perché solo sette tribunali segnalino di avere ricevuto richieste di accesso alle informazioni sui genitori biologici da parte di persone adottate con adozione internazionale.

Figura 15. Nel periodo considerato (2014-2015) vi sono state richieste di accesso alle informazioni sui genitori biologici o sui fratelli biologici in relazione ad adozioni internazionali? (percentuali su 29 TM)



2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI



Quanto alle informazioni sui fratelli biologici, solo Bolzano e Firenze segnalano di avere ricevuto richieste al riguardo. Questo numero limitato di richieste si spiega considerando che il vero motore di tali ricerche è la Commissione per le adozioni internazionali, in grado – grazie al *data base* a disposizione, nutrito con i dati relativi a tutte le adozioni internazionali realizzate in Italia dal 2000 a oggi – di rintracciare fratelli adottati da coppie anche residenti in regioni diverse. Se poi si tratta di adozioni internazionali di fratelli collocati presso famiglie residenti in Stati diversi, a maggior ragione l'unico soggetto nelle condizioni di tentare di rintracciare i fratelli è la Commissione per le adozioni internazionali, attivando la collaborazione con le autorità centrali degli altri Stati.

2.11 Collaborazione interistituzionale


Vista la complessità dell'inserimento di un minore in una famiglia nel rispetto delle procedure ex legge n. 149/2001, si vuole comprendere se, con chi e su quali aspetti, i tribunali hanno stipulato protocolli operativi nell'ambito dell'adozione nazionale e se è opportuno implementare le collaborazioni con gli enti autorizzati nell'ambito dell'adozione internazionale.

Contenuti degli accordi interistituzionali


Ben 18 tribunali hanno stipulato protocolli d'intesa con soggetti istituzionali del territorio competenti in materia di adozione e affidamento e specificatamente con le regioni e i servizi socio-sanitari territoriali, come si evince nella figura che segue.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 16. Esistono protocolli d'intesa fra i vari soggetti istituzionali operanti nel distretto, competenti in materia di adozione e affidamento? (percentuali su 29 TM)



Se Sì, con quali di questi soggetti? (risposta multipla)



I protocolli d'intesa in materia di adozione e affidamento di cui al precedente quesito disciplinano:

- la valutazione delle coppie aspiranti all'affidamento o all'adozione;
- lo svolgimento delle indagini psico-sociali previste dagli artt. 22, commi 3 e 4, e 29-bis, comma 4, della legge n. 184/1983;
- la miglior definizione delle comunicazioni tra tribunali e servizi;
- i percorsi di formazione delle coppie aspiranti l'adozione e degli operatori;
- i percorsi di sostegno post-adoitivo al nucleo familiare;
- le modalità per informare le puerpere sulla possibilità di dichiarare - contestualmente alla volontà di non essere nominate – anche la disponibilità a essere interpellate dopo il 25° anno di età del minore per eventualmente consentire di far conoscere la propria identità;
- il coordinamento degli interventi nei casi di minori abusati e/o maltrattati.